REGOLAMENTO (CEE) N. 921/71 DELLA COMMISSIONE

del 4 maggio 1971

che modifica le norme comuni di qualità per gli asparagi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 23 relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (1), modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 2423/70 (2), in particolare l'articolo 5, paragrafo 2,

visto il regolamento n. 158/66/CEE del Consiglio, del 25 ottobre 1966, relativo all'applicazione delle norme di qualità agli ortofrutticoli commercializzati all'interno della Comunità (3), modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 2423/70, in particolare l'articolo 2, paragrafo 1, ultimo comma,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1194/69 del Consiglio, del 26 giugno 1969, aggiungendo una categoria supplementare di qualità alle norme comuni di qualità per taluni ortofrutticoli (4), ha definito, nell'allegato VI, una categoria « III » per gli asparagi ; che i criteri adottati si sono rivelati eccessivamente rigorosi rispetto all'interesse economico che il prodotto in questione presenta per i produttori ; che, d'altra parte, è possibile attenuare il rigore di tali criteri pur venendo incontro ai bisogni dei consumatori ;

considerando che occorre di conseguenza precisare il campo d'applicazione delle norme comuni di qualità per asparagi, definite nell'allegato I/1 del regolamento n. 183/64/CEE del Consiglio, del 17 novembre 1964 (5) ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

L'allegato I/1 del regolamento n. 183/64/CEE è modificato in conformità dell'allegato I del presente regolamento.

L'allegato VI del regolamento (CEE) n. 1194/69 è sostituito dall'allegato II del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 maggio 1971.

Per la Commissione

Il Presidente

Franco M. MALFATTI

(1) GU n. 30 del 20. 4. 1962, pag. 965/62.
(2) GU n. L 261 del 2. 12. 1970, pag. 1.
(3) GU n. 192 del 27. 10. 1966, pag. 3282/66.
(4) GU n. L 157 del 28. 6. 1969, pag. 1.
(5) GU n. 192 del 25. 11. 1964, pag. 3217/64.

ALLEGATO I

MODIFICA DELLE NORME COMUNI DI QUALITÀ PER GLI ASPARAGI

(Allegato I/1 del regolamento n. 183/64/CEE)

Al titolo I « Definizione dei prodotti » l'ultimo periodo è sostituito dal seguente :

« La presente norma non si applica agli asparagi di diametro inferiore a 10 mm, condizionati in partite omogenee. »

ALLEGATO II

CATEGORIA « III » — ASPARAGI

Questa categoria comprende i prodotti di qualità commerciale che non possono essere classificati in una categoria superiore, ma che rispondono alle caratteristiche qui di seguito definite.

CARATTERISTICHE QUALITATIVE

Gli asparagi classificati nella categoria « III » devono essere conformi alle caratteristiche previste nelle norme comuni per la categoria « II ». Tuttavia, gli apici possono essere leggermente aperti e la punta degli asparagi bianchi può presentare una leggera colorazione, compresa una colorazione verde pallido.

Inoltre, la sezione praticata alla base dei turioni può essere obliqua rispetto all'asse longitudinale.

CALIBRAZIONE

Le disposizioni previste per la categoria « II » nel titolo « III » delle norme comuni si applicano agli asparagi classificati nella categoria « III ». Tuttavia, per i turioni presentati a strati non in mazzi, ciascun imballaggio può contenere turioni di diametro inferiore a 10 mm ma superiore a 8 mm.

TOLLERANZE

Ciascun imballaggio può contenere al massimo :

— il 15 % in peso o in numero di turioni non corrispondenti alle caratteristiche della categoria, comprese le caratteristiche minime di tali prodotti. Tuttavia, i prodotti stessi devono essere di qualità mercantile e atti al consumo ;

— il 15 % in peso o in numero di turioni vuoti ma rispondenti a tutte le altre caratteristiche della categoria ;

— il 10 % in peso o in numero di turioni non conformi alle norme fissate per la calibrazione.

IMBALLAGGIO E PRESENTAZIONE

A. **Omogeneità**

Per gli asparagi verdi, è ammesso al massimo il 10 % di turioni di un'altra colorazione ; gli asparagi bianchi e gli asparagi violetti possono essere presentati insieme.

Non è ammessa la presentazione fallace della merce ; la parte posta in evidenza deve corrispondere alla composizione media della merce.

B. **Condizionamento**

Le disposizioni di cui al titolo V B delle norme comuni si applicano agli asparagi classificati nella categoria « III ».

INDICAZIONI ESTERNE

Le disposizioni di cui al titolo VI delle norme comuni si applicano agli asparagi classificati nella categoria « III ». Tuttavia, per quanto riguarda la natura del prodotto, la parola « asparagi » sarà seguita, all'occorrenza, dall'indicazione « bianchi e violetti » quando tali prodotti sono presentati insieme.